SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. **12.**

Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare. Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 18 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pusara Milijna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria . . . . Pag. 5

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Novek Steven Jai di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 5

DECRETO 23 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sana Ali Barada di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista . . . . Pag. 6

DECRETO 23 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Maglione Antonio Gaetano di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia Pag. 7

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. German Santiago Pablo Heredia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 7

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sestines Gil Sara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 8

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Lopez Ruiz Jose Luis di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 8

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Torija Lopez Luis di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 9

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Salas Serrano Maria Amparo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 9

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bauer Sabine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 10

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wehenkel Nicole di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 10

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Minea Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 11

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Abrudan Adrian Calin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 11

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Capraru Sicilia Geanina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 12

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Cazacu Florin Romica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 13

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cocu Tatiana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico . . . . Pag. 13

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Birla Mihail di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 14

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ivanus Georgeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 15

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Radulescu Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 15

DECRETO 12 febbraio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione su tutto il territorio nazionale del prodotto fitosanitario «Dormex» . . . . Pag. 16

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 4 febbraio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», in Thiene, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina». Pag. 17

DECRETO 4 febbraio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - S. cons. a r.l.», in Todi, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» . . . . Pag. 18

DECRETO 4 febbraio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.», in Bologna, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» . . . . Pag. 19

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 11 febbraio 2002.

Ammissione a finanziamento di cinquanta progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 5/2001 . . . . Pag. 20

Ministero delle attività produttive

DECRETO 6 novembre 2001.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 . . . . . Pag. 24

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2002.

Rettifica al decreto del 13 aprile 2001, relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alla società «Lecco Terziaria S.r.l.», in Lecco . . . . Pag. 25

Università di Udine

DECRETO RETTORALE 1° febbraio 2002.

Modificazioni allo statuto . . . . Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 26

Ministero della salute:

Comunicato concernente la produzione di medicinali per la sperimentazione clinica . . . . Pag. 30

Comunicato di rettifica concernente l'estratto decreto n. 121 del 13 maggio 1996 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Artrotec» . . . . Pag. 30

Comunicato di rettifica concernente l'estratto decreto n. 624 del 19 novembre 2001 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Libradin» . . . . Pag. 30

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Approvazione della delibera in data 15-16 gennaio 1998 dall'Inarcassa. Pag. 30

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. **12.**

Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il completamento degli adempimenti necessari per l'emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini in materia di emersione di attività detenute all'estero

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è prorogato al 15 maggio 2002.

2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, si producono comunque se:

a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;

b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera *a)* è conseguentemente integrata.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modilità e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione.

Art. 2.

Disposizioni in materia di antiriciclaggio

1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di attività detenute all'estero, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* non si applicano ai casi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura.».

Art. 3.

Proroga di termini in materia di emersione di lavoro irregolare

1. Nei commi 1 e 4 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine del 30 giugno 2002 è prorogato al 30 novembre 2002.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0035

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pusara Milijna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Pusara Milijna ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito nella Republica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 dicembre 2201;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri di Parma;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria, rilasciato in data 15 gennaio 1997 dalla facoltà di medicina dell'Università degli studi di Belgrado alla dott.ssa Pusara Milijana, nata a Belgrado (Repubblica di Serbia) il 24 settembre 1964, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02065

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Novek Steven Jai di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Novek Steven Jai ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito negli Stati Uniti d'America, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 dicembre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Napoli;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria, rilasciato nell'anno 1993 dal «The American Hoard of Pediatrics» al dott. Novek Steven Jai, nato a Philadelphia (Stati Uniti d'America) il 23 novembre 1959, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01999

DECRETO 23 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sana Ali Barada di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Sana Ali Barada ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor of pharmacy conseguito in Libano, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di farmacista è vincolato all'iscrizione all'albo dei farmacisti;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di doctor of pharmacy rilasciato in data 18 febbraio 1999 dal Ministero della pubblica sanità della Repubblica libanese alla sig.ra Sana Ali Barada, nata ad Hadatha (Libano) il 5 gennaio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Sana Ali Barada è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02064

DECRETO 23 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Maglione Antonio Gaetano di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Maglione Antonio Gaetano ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in oftalmologia conseguito in Venezuela ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 dicembre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Napoli;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in oftalmologia rilasciato in data 30 novembre 1995 dall'Universidad central de Venezuela di Caracas al dott. Maglione Antonio Gaetano, cittadino italiano, nato a Valencia (Venezuela) il 13 agosto 1963, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02066

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. German Santiago Pablo Heredia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. German Santiago Pablo Heredia cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo di diplomado en fisioterapia conseguito in Spagna nel mese di giugno dell'anno 2000 presso la «Universidad europea CEES» di Madrid (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo diplomado en fisioterapia, conseguito in Spagna nel mese di giugno dell'anno 2000 presso la «Universidad europea CEES» di Madrid (Spagna) del sig. German Santiago Pablo Heredia nato a Madrid (Spagna) il giorno 26 settembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02067

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sestines Gil Sara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Sestines Gil Sara, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna nel mese di febbraio dell'anno 2000 presso la «Universidad de Alcala» di Alcala de Henares (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna nel mese di febbraio dell'anno 2000 presso la «Universidad de Alcala» di Alcala de Henares (Spagna) dalla sig.ra Sestines Gil Sara nata a Madrid (Spagna) il giorno 8 febbraio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02068

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Lopez Ruiz Jose Luis di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relati a ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Lopez Ruiz Jose Luis, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento al titolo di diplomatura de fisioterapia conseguito in Spagna il giorno 12 luglio 2000, presso la «Università Autonoma di Barcellona - Istituto Universitario di Fisioterapia "Gimbernat"» (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo diplomatura de fisioterapia, conseguito in Spagna il 12 luglio 2000 presso la «Università Autonoma di Barcellona - Istituto Universitario di Fisioterapia "Gimbernat"» (Spagna) dal sig. Lopez Ruiz Jose Luis nato a Barcellona (Spagna) il giorno 2 maggio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01978

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Torija Lopez Luis di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Torija Lopez Luis, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo di diplomado en fisioterapia conseguito in Spagna nel mese di giugno dell'anno 1999, presso la Universidad de Alcalà di Alcala de Henares (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo diplomado en fisioterapia, conseguito in Spagna nel mese di giugno dell'anno 1999 presso la «Universidad de Alcala» di Alcala de Henares (Spagna) dal sig. Torija Lopez Luis nato a Madrid (Spagna) il giorno 9 luglio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01979

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Salas Serrano Maria Amparo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Salas Serrano Maria Amparo, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna nel mese di giugno dell'anno 2000, presso la Universidad de Murcia di Murcia (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna nel mese di giugno dell'anno 2000, presso la «Universidad de Murcia» di Murcia (Spagna) dalla sig.ra Salas Serrano Maria Amparo nata a Murcia (Spagna) il giorno 29 agosto 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01980

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bauer Sabine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994. n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite delle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità Europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bauer Sabine, cittadina tedesca chiede il riconoscimento del titolo di physiotherapeutin conseguito nel mese di settembre dell'anno 1997, rilasciato dal «Staatlichen Berufsfachschule für Physiotherapie an der Universitat Erlangen-Nurmberg in Erlangen/bestanden» di Ansbach (Germania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Bauer Sabine di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale;

Visto il verbale del 27 novembre 2001 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della salute la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di physiotherapeutin conseguito nel mese di settembre dell'anno 1997, rilasciato dal «Staatlichen Berufsfachschule für Physiotherapie an der Universität Erlangen-Nurmberg in Erlangen/bestanden» di Ansbach (Germania) dalla sig.ra Bauer Sabine nata a Neustadt a.d. Aisch (Germania) il 3 maggio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01981

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wehenkel Nicole di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite delle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Wehenkel Nicole cittadina tedesca chiede il riconoscimento del titolo di physiotherapeutin conseguito nel mese di settembre dell'anno 1995 rilasciato dal «Bern-Blindow-Schulen» di Bad Sooden - Allendorf (Germania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale:

Vista la richiesta della sig.ra Wehenkel Nicole di voler sostenere la suddetta prova attitudinale:

Visto il decreto dirigenziale 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale;

Visto il verbale del 27 novembre 2001 della Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della salute la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di physiotherapeutin conseguito nel mese di settembre dell'anno 1995, rilasciato dal «Bern-Blindow-Schulen» di Bad Sooden - Allendorf (Germania), dalla sig.ra Wehenkel Nicole nata a Heiligenstadt (Germania) il 10 luglio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01982

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Minea Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Minea Carmen ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Minea Carmen nata a Galati (Romania) il giorno 3 settembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Minea Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02000

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Abrudan Adrian Calin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Abrudan Adrian Calin ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Cluj-Napoca (Romania) dal sig. Abrudan Adrian Calin nato a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 30 agosto 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Abrudan Adrian Calin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02001

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Capraru Sicilia Geanina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Capraru Sicilia Geanina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Targoviste (Romania) dalla sig.ra Capraru Sicilia Geanina nata a Rosiori de Vede (Romania) il giorno 5 ottobre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Capraru Sicilia Geanina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02002

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Cazacu Florin Romica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Cazacu Florin Romica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola postliceale sanitaria di Suceava (Romania) dal sig. Cazacu Florin Romica nato Suceava (Romania) il giorno 3 aprile 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Cazacu Florin Romica è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02003

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cocu Tatiana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cocu Tatiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1999 presso la scuola postliceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Cocu Tatiana nata a Aldesti (Romania) il giorno 27 settembre 1952, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Cocu Tatiana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02004

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Birla Mihail di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Birla Mihail ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997 presso la scuola postliceale sanitaria di Patarlagele (Romania) dal sig. Birla Mihail nato a Patarlagele (Romania) il giorno 30 novembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Birla Mihail è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02005

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ivanus Georgeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ivanus Georgeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Ivanus Georgeta nata a Turnu Magurele (Romania) il giorno 12 maggio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ivanus Georgeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02006

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Radulescu Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Radulescu Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1993 presso la scuola postliceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Radulescu Daniela nata a Galati (Romania) il giorno 11 dicembre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Radulescu Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02007

DECRETO 12 febbraio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione su tutto il territorio nazionale del prodotto fitosanitario «Dormex».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
ALIMENTI E NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il proprio decreto datato 7 gennaio 2000, n. 10247, successivamente modificato con decreto in data 25 settembre 2001, con il quale l'impresa Degussa AG, con sede legale in Dusseldorf (Germania), precedentemente denominata SKW Trostberg, rappresentata in Italia dall'impresa SKW Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Pontaccio n. 10, è stata autorizzata a immettere in commercio il prodotto fitosanitario classificato nocivo denominato «Dormex», preparato nello stabilimento denominato Degussa AG sito in Dr. Albert-Frank Str. 32 - 83008 Trostberg, Germania;

Vista la nota del 1° giugno 2001, con la quale l'Istituto superiore di sanità, sulla base delle osservazioni effettuate nell'ambito del «Progetto pilota per la sorveglianza di popolazioni esposte a prodotti fitosanitari», ha segnalato l'opportunità di riesaminare il prodotto fitosanitario «Dormex» in quanto sono stati segnalati incidenti che sono stati messi in relazione all'esposizione accidentale al prodotto fitosanitario medesimo;

Visto il parere espresso in data 6 dicembre 2001 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo la quale è opportuno procedere ad una sospensione cautelativa della vendita e dell'impiego del prodotto fitosanitario «Dormex» per le ragioni segnalate dall'Istituto superiore di sanità;

Rilevata la necessità di disporre in via cautelativa la sospensione dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Dormex», in attesa di un riesame di dati di campo e/o di letteratura, da richiedere all'impresa Degussa AG, al fine di valutare in maniera esauriente il rischio degli operatori all'esposizione del prodotto fitosanitario medesimo;

Decreta:

1. È sospesa, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'autorizzazione su tutto il territorio nazionale del prodotto fitosanitario DORMEX, registrato con decreto del 7 gennaio 2000 al n. 10247.

2. L'impresa Degussa AG dovrà presentare dati di campo e/o di letteratura dai quali sia possibile valutare esaurientemente il rischio degli operatori in relazione all'uso del prodotto fitosanitario.

3. Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata, alla regione e all'azienda sanitaria locale di competenza ed alle associazioni professionali di rivenditori e di agricoltori e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

Il direttore generale: MARABELLI

02A02148

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», in Thiene, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 28 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1999, con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 4 febbraio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera «carni trasformate», sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Considerato che il consorzio per la tutela del nome «Bresaola della Valtellina», con nota del 20 dicembre 2001, ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente l'indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto del 28 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 febbraio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 gennaio 1999.

Roma, 4 febbraio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A01975

DECRETO 4 febbraio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - S. cons. a r.l.», in Todi, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 28 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1999, con il quale l'organismo di controllo «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - S. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla - Todi (Perugia), è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 4 febbraio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, non ha ancora esaminato lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di detti prodotti a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione e che conseguentemente si potrà procedere a detto adeguamento solo dopo l'espressione del parere positivo del citato gruppo tecnico;

Considerato che la Coop. agricola Castelluccio a r.l., con sede in località Castelluccio di Norcia (Perugia), erroneamente indicata, nelle premesse al citato decreto 28 gennaio 1999, come Cooperativa della lenticchia di Castelluccio di Norcia, ha comunicato con nota 13 novembre 2001, di non voler rinnovare la designazione di 3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - S. cons. a r.l. ad organismo di controllo per la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia», indicando in suo luogo l'organismo di controllo l'A.I.A.B. - Associazione italiana per l'agricoltura biologica, con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente l'indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - S. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla - Todi (Perugia), ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 febbraio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 gennaio 1999.

Roma, 4 febbraio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A01976

DECRETO 4 febbraio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.», in Bologna, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 28 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1999, con il quale l'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.» con sede in Bologna, via J. Barozzi, 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 5 febbraio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, non ha ancora esaminato lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati, in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di detti prodotti a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione e che conseguentemente si potrà procedere a detto adeguamento solo dopo l'espressione del parere positivo del citato gruppo tecnico;

Considerato che il C.S.O. - Centro servizi ortofrutticoli, con nota del 22 ottobre 2001, ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione del «Check Fruit S.r.l.», quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente l'indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via J. Barozzi, 8, con decreto 28 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 febbraio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 gennaio 1999.

Roma, 4 febbraio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A01977

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 febbraio 2002.

Ammissione a finanziamento di cinquanta progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 5/2001.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante «Legge quadro in materia di formazione professionale» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento n. 1260/99 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento n. 1784/99 relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CE n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

Visto il regolamento CE n. 1159/2000 relativo alle azioni di informazione e pubblicità a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;

Vista la decisione della Commissione europea (2000) n. 2050 del 1° agosto 2000, con la quale è stato approvato il QCS 2000-2006 per l'obiettivo 1;

Vista la decisione della Commissione europea C (2001) n. 635 del 22 marzo 2001, con la quale è stato approvato il PON ob. 1 - Assistenza tecnica e azioni di sistema IT 161 PO 001 a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui misura II.1 è a titolarità del Ministero del lavoro;

Visto l'art. 5 della legge n. 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera C.I.P.E. del 6 agosto 1999, n. 139, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999, relativa all'approvazione del Quadro programmatico finanziario 2000-2006 dell'obiettivo 1 - FSE;

Vista la delibera C.I.P.E. del 22 giugno 2000, n. 60, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 2000, relativa al cofinanziamento del QCS obiettivo 1 - 2000-2006 FSE;

Visto il complemento di programmazione del citato PON ob. 1;

Visto l'avviso n. 5/01 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ob. 1, pubblicato nel supplemento ordinario n. 220 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2001, per l'attuazione delle azioni II.1.b e II.1.c inserite nella misura II.1 del predetto programma operativo, in particolare il punto 4 in cui si determina il costo globale massimo di ogni progetto;

Visti gli atti del comitato di valutazione istituito con decreto direttoriale dell'8 novembre 2001, n. 428/III/2001, e successiva modifica n. 446/III/01 del 19 novembre 2001, relativi alle procedure di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 5/01 sopra richiamato;

Considerate le risorse previste dall'avviso n. 5/01 complessivamente pari ad € 22.997.854, per le azioni II.1.b e II.1.c;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi a finanziamento cinquanta progetti, suddivisi per misura, presentati ai sensi dell'avviso di cui in premessa, di seguito indicati:

Azione II.1.b

Valori in euro

N.	Fascicolo	Proponente	Titolo	Punteggio	Finanziamento pubblico concesso	Di cui FSE	Di cui F.R.
1	92	ISRI	Medi@12	824	374.766,95	262.336,87	112.430,08
2	44	SCIENTER Scrl	DOSY - Sviluppare le competenze organizzative per i giovani in fase di inserimento lavorativo	798	499.904,46	349.933,12	149.971,34
3	43	Dip. Scien. Educaz. Univ. Bologna	Misure di sistema per l'integrazione della FAD nel sistema formativo regionale	790	499.956,10	349.969,27	149.986,83
4	13	STOA' Scpa	Tre pratiche per uno sviluppo integrato	788	395.568,80	276.898,16	118.670,64
5	19	IREF	FLEX - Formazione aperta per corsi extraaziendali apprendistato	752	499.899,80	349.929,86	149.969,94
6	23	Tecnopolis Csata Scrl	SISTS - Sistemi integrati per lo sviluppo del terzo settore	738	500.000,00	350.000,00	150.000,00
7	85	Univ. La Sapienza Roma - Dip. Psicologia	La qualità prende servizio: incentivare e promuovere l'innovazione nella moderna managerialità sociale	734	465.844,12	326.090,88	139.753,24
8	28	CRS 4	TRAMES – Trasferimento di metodologie di e-learning per le imprese sarde	732	365.197,00	255.637,90	109.559,10
9	32	RSO Spa	Analisi e sviluppo delle competenze per l'innovazione della pubblica amministrazione	723	325.316,20	227.721,34	97.594,86
10	29	Tecnopolis Csata Scrl	Orientamento nella transizione	708	499.331,19	349.531,83	149.799,36
11	36	ITS Marie Curie	A.P.E. - Azione Promozione Europea	706	489.942,00	342.959,40	146.982,60
12	37	ISI (CNR Istituto per la sistemistica e l'informatica)	Trasferimento di metodologie didattiche innovative per le imprese	700	423.494,65	296.446,26	127.048,39
13	84	Ass. La Tenda (Salerno)	Patent Learning	696	365.806,42	256.064,49	109.741,93
14	97	Univ. Venezia	Modelli di gestione delle comunità professionali on line	693	496.764,40	347.735,08	149.029,32
15	78	Impresa&Management	Progetto Campus: modelli innovativi per la Formazione Continua	691	401.338,66	280.937,06	120.401,60
16	101	INNOVA	CONNESSIONE...	691	500.000,00	350.000,00	150.000,00

N.	Fascicolo	Proponente	Titolo	Punteggio	Finanziamento pubblico concesso	Di cui FSE	Di cui F.R.
17	69	Scuola Centrale Formazione SCF	Quality Point: Formazione permanente in "Palestra"	687	338.576,23	237.003,36	101.572,87
18	30	Università degli Studi di Napoli Federico II - Dip. Sociologia	Tele- Enterprising	685	397.003,00	277.902,10	119.100,90
19	72	ASMEPI	FORINFO	680	497.474,53	348.232,17	149.242,36
20	14	ENAP Puglia	Agenzie formative per lo sviluppo locale	679	499.165,92	349.416,14	149.749,78
21	61	IRRE Basilicata	Trasferimento della buona prassi MUST (Modelli di universi simulati e tutoriali sviluppata dalla Mafrau per la realizzazione di prodotti autoformativi)	677	400.385,64	280.269,95	120.115,69
22	51	Fondaz. CENSIS	LAPIS	663	479.608,00	335.725,60	143.882,40
23	27	Università degli Studi di Bari	La rete pugliese dei Centri Risorse per le donne	658	484.146,45	338.902,52	145.243,93
24	26	Tecnopolis Csata scrl	Evolution	656	499.602,86	349.722,00	149.880,86
25	9	AMITIE' Srl	SIGILLO -Società dell'informazione e giornalismo:iniziative per il lifelong learning e l'orientamento	653	500.000,00	350.000,00	150.000,00
26	25	Consorzio ARPA	Un nuovo modello di gestione e sviluppo per l'area silana	649	349.260,70	244.482,49	104.778,21
27	77	Ist. RTM Spa	Laboratorio di innovazione dei servizi per la neo-impresa	649	500.000,00	350.000,00	150.000,00
28	98	Univ Roma 3	Osservatorio Comunale sulle politiche sociali del comune di Palermo	646	486.742,03	340.719,42	146.022,61
29	8	ISVOR Fiat Spa	Dalla valutazione delle competenze alla formazione personalizzata: trasferimento di una buona pratica al sistema delle PMI del settore distributivo di veicoli commerciali	645	322.722,00	225.905,40	96.816,60
			TOTALE		**12.857.818,11**	**9.000.472,68**	**3.857.345,43**

Azione II.1.c

N.	Fascicolo	Proponente	Titolo	Punteggio	Finanziamento pubblico concesso	Di cui FSE	Di cui F.R.
1	66	Univ. Catania	Bari-Catania: Buone prassi integrative tra Università e imprese	817	499.930,28	349.951,20	149.979,08
2	18	STOA' Scpa	Regiones. Un approccio di sistema allo sviluppo di learning region	797	499.568,77	349.698,14	149.870,63
3	81	Ist. G. Tagliacarne	Credit: Favorire il riconoscimento di qualifiche e crediti tra regioni italiane trasferendo un modello europeo	793	498.881,87	349.217,31	149.664,56
4	56	Facoltà Economia Univ. Cagliari	Rete di certificazione professionale del tutor d'impresa	790	497.440,96	348.208,67	149.232,29
5	91	Speha Fresia	Locomotiva	740	480.036,36	336.025,45	144.010,91
6	58	Univ. Cattolica del Sacro Cuore - MI	ORIENTARE: Fornire strumenti e attivare risorse	735	475.140,35	332.598,25	142.542,10
7	49	Dip. Scienz. Educaz. Univ. Padova	Valutazione dell'efficacia nei processi di integrazione tra formazione, istruzione e mercato del lavoro	715	496.764,40	347.735,08	149.029,32
8	60	Univ. Catania	FILES - Formazione Integrata per il lavoro e lo sviluppo	705	377.013,54	263.909,48	113.104,06
9	53	Fondaz. CENSIS	Azione-Impresa – Integrazione, istruzione, Università, Formazione Professionale e Lavoro	698	496.428,91	347.500,24	148.928,67
10	39	ISVOR Fiat Spa	Il promoter: un nuovo ruolo del formatore per crescere con le imprese	688	497.108,40	347.975,88	149.132,52
11	62	RTS Univ. Sassari	INTEGRA.AZIONE	677	497.038,14	347.926,70	149.111,44
12	65	MATER Scrl	A.L.T. Agro Local Transfert	676	475.140,00	332.598,00	142.542,00
13	11	CISI Puglia	SIFORMA NET	674	500.000,00	350.000,00	150.000,00
14	89	SFC	Minerva@Vulcano	665	500.000,00	350.000,00	150.000,00
15	48	Consorzio Scuole-lavoro	Nuova Paideia	646	472.065,35	330.445,75	141.619,60
16	102	Università di Lecce	Dall'informa Donna di Lecce alla Rete Provinciale per l'Orientamento	635	492.622,41	344.835,69	147.786,72
17	20	Associazione Formazione 80 onlus	Orientamento, formazione e inserimento al lavoro	632	499.866,00	349.906,20	149.959,80
18	90	Ist. Sturzo	Passerelle	630	363.224,13	254.256,89	108.967,24
19	6	Cescot Naz.le	Implementazione del metodo Arcos: acquisizione razionale di competenze autocertificate per lo sviluppo	620	271.893,89	190.325,72	81.568,17
20	10	CIOFS	ORION –Orientamento Inserimento Occupazionale e Network	612	500.000,00	350.000,00	150.000,00
21	34	CLAS	Dalla scuola al mercato del lavoro: i laboratori di orientamento	612	393.540,16	275.478,11	118.062,05
			TOTALE		9.783.703,92	6.848.592,76	2.935.111,16

Totale generale azioni II.1.b e II.1.c . . . 22.641.522,03 5.849.065,44 6.792.456,59

Art. 2.

Per l'attuazione dei progetti di cui all'art. 1 sono impegnate risorse complessive pari a € 22.641.522,03, di cui € 15.849.065,44 a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo PON IT 161 PO 001 e € 6.792.456,59 a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, delibera C.I.P.E. del 22 giugno 2000, n. 60/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 2000.

Il costo totale dei singoli progetti, i proponenti, le misure, la ripartizione tra FSE e cofinanziamento nazionale risultano specificate nelle tabelle di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'erogazione dei finanziamenti avverrà sottoforma di acconti, pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento CE 1260/99 e secondo quanto stabilito nell'atto di concessione da sottoscrivere con i titolari dei progetti e sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di comunicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilità della spesa.

Roma, 11 febbraio 2002

Il dirigente generale: BATTISTONI

02A02161

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 novembre 2001.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro delle attività produttive, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 settembre 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e del 13 settembre 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Viste la comunicazione dell'ENEA n. SIRE-DBT del 20 settembre 2001 da cui risulta che l'altitudine della casa comunale di Capolona (Arezzo) è di 263 metri sul livello del mare e non 623 metri sul livello del mare come riportato tabella *A* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 e confermata dal decreto del 4 luglio 2001 del Ministro delle attività produttive, con il quale sono stati modificati i gradi giorno da attribuire al medesimo comune di Capolona da 2260 a 2026 e di conseguenza la zona climatica da E a D;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Capolona (in provincia di Arezzo) sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
AR	D	2026	263	Capolona

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il Ministro: MARZANO

02A01972

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2002.

Rettifica al decreto del 13 aprile 2001, relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alla società «Lecco Terziaria S.r.l.», in Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il decreto n. 23/2001, del 13 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 117 del 22 marzo 2001, con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale al CAF - imprese «Lecco Terziaria S.r.l.»;

Considerato che la predetta società è stata erroneamente indicata, nel citato decreto, con la denominazione sociale «CAF imprese Lecco Terziaria S.r.l.» e non come CAF-lmprese «Lecco Terziaria S.r.l.» così come risulta dall'atto costitutivo del 9 dicembre 1992;

Dispone:

La rettifica dell'errata denominazione, riportata nel suddetto decreto del 13 aprile 2001 con quella di seguito indicata: «Lecco Terziaria S.r.l.», con sede in Lecco - via Parini n. 31/33.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Milano, 7 febbraio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A02016

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 1° febbraio 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università, così come emanato con decreto rettorale n. 983 del 30 ottobre 1993 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera del senato accademico allargato del 7 novembre 2001, che ha approvato una modifica al testo dell'art. 36 del predetto statuto;

Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. 3432 di data 16 gennaio 2002, con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare;

Visto l'art. 63, comma 8, del vigente statuto dell'Università;

Decreta:

1. L'art. 36, comma quinto, dello statuto di autonomia dell'Università viene così modificato:

«5. Il direttore sanitario è un medico nominato dal rettore che lo sceglie in una rosa di almeno tre nominativi proposti dal consiglio della facoltà di medicina tra i professori di ruolo dell'Università. Il direttore sanitario:

a) presiede il consiglio dei clinici;

b) dirige i servizi sanitari;

c) fornisce pareri obbligatori agli organi del policlinico sugli atti relativi alle materie di sua competenza. L'incarico è di durata triennale ed è rinnovabile.»

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Udine, 1° febbraio 2002

Il rettore: HONSELL

02A01815

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.25460-XV.J(2414) del 18 gennaio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata A8 Lanci», che la ditta Lanci Renato intende fabbricare, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10211-XV.J(3356) del 18 gennaio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Saturno 2 di colore verde», che il sig. Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10213-XV.J(3358) del 18 gennaio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Saturno 2 di colore oro», che il sig. Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.6238-XV.J(2834) del 18 gennaio 2002, il manufatto esplosivo denominato «FSK7156C-50 (D.F. FS 1018)», che la ditta Fireworks Sud intende importare dalla Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10209-XV.J(3354) del 18 gennaio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Saturno 2 di colore rosso», che il sig. Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10210-XV.J(3355) del 18 gennaio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Saturno 2 di colore blu», che la ditta Parente Giuseppe intende fabbricare, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25144-XV.J(2346) del 18 gennaio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Granata multicolore Paci», che la ditta «Pace Costantino» intende fabbricare, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26088-XV.J(2435) del 18 gennaio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Colpo calibro 80 Paolelli», che la ditta «Paolelli» di Mattei Lorenza intende fabbricare, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22538-XV.J(2225) del 18 gennaio 2002, i manufatti esplosivi qui di seguito elencati, che il sig. Edipo Schiavone intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Reggio Calabria - contrada Vallone Bovetto, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

Peonia sky calibro 70 di colore bianco;
Peonia sky calibro 70 di colore giallo;
Peonia sky calibro 70 di colore rosso;
Peonia sky calibro 70 di colore verde;
Peonia sky calibro 70 di colore tremolante giallo;
Peonia sky calibro 70 di colore tremolante bianco;
Peonia sky calibro 70 di colore viola;
Peonia sky calibro 70 di colore arancione;
Peonia sky calibro 70 di colore salice dorato;
Peonia sky calibro 70 di colore scoppiettante eco;
Peonia sky calibro 70 di colore scoppiettante;
Peonia sky calibro 70 di colore lampeggiante bianco;
Farfalle ski calibro 70 di colore bianco;
Farfalle sky calibro 70 di colore rosso;
Farfalle sky calibro 70 di colore verde;
Fischi sky calibro 70;
Girelle sky calibro 70 di colore bianco;
Girelle sky calibro 70 di colore rosso;
Girelle sky calibro 70 di colore verde;
Lampi sky calibro 70;
Ululi sky calibro 70 di colore bianco;
Ululi sky calibro 70 di colore rosso;
Ululi sky calibro 70 di colore verde;
Peonia con cometa sky calibro 70 di colore bianco;
Peonia con cometa sky calibro 70 di colore giallo;
Peonia con cometa sky calibro 70 di colore rosso;
Peonia con cometa sky calibro 70 di colore verde;
Peonia con cometa sky calibro 70 di colore tremolante giallo;
Peonia con cometa sky calibro 70 di colore tremolante bianco;
Peonia con cometa sky calibro 70 di colore viola;
Peonia con cometa sky calibro 70 di colore arancione;
Peonia con cometa sky calibro 70 di colore salice dorato;
Peonia con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante eco;
Peonia con cometa sky calibro 70 di colore scoppieffante;
Peonia con cometa sky calibro 70 di colore lampeggiante bianco;
Farfalle con cometa sky calibro 70 di colore bianco;
Farfalle con cometa sky calibro 70 di colore giallo;
Farfalle con cometa sky calibro 70 di colore rosso;
Farfalle con cometa sky calibro 70 di colore verde;
Farfalle con cometa sky calibro 70 di colore tremolante giallo;
Farfalle con cometa sky calibro 70 di colore tremolante bianco;
Farfalle con cometa sky calibro 70 di colore viola;
Farfalle con cometa sky calibro 70 di colore arancione;
Farfalle con cometa sky calibro 70 di colore salice dorato;
Farfalle con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante eco;
Farfalle con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante;
Farfalle con cometa sky calibro 70 di colore lampeggiante bianco;
Fischi con cometa sky calibro 70 di colore bianco;
Fischi con cometa sky calibro 70 di colore giallo;
Fischi con cometa sky calibro 70 di colore rosso;
Fischi con cometa sky calibro 70 di colore verde;
Fischi con cometa sky calibro 70 di colore tremolante giallo;
Fischi con cometa sky calibro 70 di colore tremolante bianco;
Fischi con cometa sky calibro 70 di colore viola;
Fischi con cometa sky calibro 70 di colore arancione;
Fischi con cometa sky calibro 70 di colore salice dorato;
Fischi con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante eco;
Fischi con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante;
Fischi con cometa sky calibro 70 di colore lampeggiante bianco;
Girelle con cometa sky calibro 70 di colore bianco;
Girelle con cometa sky calibro 70 di colore giallo;
Girelle con cometa sky calibro 70 di colore rosso;

Girelle con cometa sky calibro 70 di colore verde;
Girelle con cometa sky calibro 70 di colore tremolante giallo;
Girelle con cometa sky calibro 70 di colore tremolante bianco;
Girelle con cometa sky calibro 70 di colore viola;
Girelle con cometa sky calibro 70 di colore arancione;
Girelle con cometa sky calibro 70 di colore salice dorato;
Girelle con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante eco;
Girelle con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante;
Girelle con cometa sky calibro 70 di colore lampeggiante bianco;
Lampi con cometa sky calibro 70 di colore bianco;
Lampi con cometa sky calibro 70 di colore giallo;
Lampi con cometa sky calibro 70 di colore rosso;
Lampi con cometa sky calibro 70 di colore verde;
Lampi con cometa sky calibro 70 di colore tremolante giallo;
Lampi con cometa sky calibro 70 di colore tremolante bianco;
Lampi con cometa sky calibro 70 di colore viola;
Lampi con cometa sky calibro 70 di colore arancione;
Lampi con cometa sky calibro 70 di colore salice dorato;
Lampi con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante eco;
Lampi con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante;
Lampi con cometa sky calibro 70 di colore lampeggiante bianco;
Ululi con cometa sky calibro 70 di colore bianco;
Ululi con cometa sky calibro 70 di colore giallo;
Ululi con cometa sky calibro 70 di colore rosso;
Ululi con cometa sky calibro 70 di colore verde;
Ululi con cometa sky calibro 70 di colore tremolante giallo;
Ululi con cometa sky calibro 70 di colore tremolante bianco;
Ululi con cometa sky calibro 70 di colore viola;
Ululi con cometa sky calibro 70 di colore arancione;
Ululi con cometa sky calibro 70 di colore salice dorato;
Ululi con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante eco;
Ululi con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante;
Ululi con cometa sky calibro 70 di colore lampeggiante bianco;
Ritardo di peonie e lampi sky calibro 70 di colore bianco;
Ritardo di peonie e lampi sky calibro 70 di colore giallo;
Ritardo di peonie e lampi sky calibro 70 di colore rosso;
Ritardo di peonie e lampi sky calibro 70 di colore verde;
Ritardo di peonie e lampi sky calibro 70 di colore tremolante giallo;
Ritardo di peonie e lampi sky calibro 70 di colore tremolante bianco;
Ritardo di peonie e lampi sky calibro 70 di colore viola;
Ritardo di peonie e lampi sky calibro 70 di colore arancione;
Ritardo di peonie e lampi sky calibro 70 di colore salice dorato;
Ritardo di peonie e lampi sky calibro 70 di colore scoppiettante eco;
Ritardo di peonie e lampi sky calibro 70 di colore scoppiettante;
Ritardo di peonie e lampi sky calibro 70 di colore lampeggiante bianco;
Ritardo di peonie e fischi sky calibro 70 di colore bianco;
Ritardo di peonie e fischi sky calibro 70 di colore giallo;
Ritardo di peonie e fischi sky calibro 70 di colore rosso;
Ritardo di peonie e fischi sky calibro 70 di colore verde;
Ritardo di peonie e fischi sky calibro 70 di colore tremolante giallo;
Ritardo di peonie e fischi sky calibro 70 di colore tremolante bianco;
Ritardo di peonie e fischi sky calibro 70 di colore viola;
Ritardo di peonie e fischi sky calibro 70 di colore arancione;
Ritardo di peonie e fischi sky calibro 70 di colore salice dorato;
Ritardo di peonie e fischi sky calibro 70 di colore scoppiettante eco;
Ritardo di peonie e fischi sky calibro 70 di colore scoppiettante;
Ritardo di peonie e fischi sky calibro 70 di colore lampeggiante bianco;
Due riprese di farfalle sky calibro 70 di colore bianco;
Due riprese di farfalle sky calibro 70 di colore rosso;
Due riprese di farfalle sky calibro 70 di colore verde;
Due riprese di fischi sky calibro 70;
Due riprese di girelle sky calibro 70 di colore bianco;
Due riprese di girelle sky calibro 70 di colore rosso;
Due riprese di girelle sky calibro 70 di colore verde;
Due riprese di lampi sky calibro 70 di colore bianco;
Due riprese di lampi sky calibro 70 di colore rosso;
Due riprese di lampi sky calibro 70 di colore verde;
Due riprese di ululi sky calibro 70 di colore bianco;
Due riprese di ululi sky calibro 70 di colore rosso;
Due riprese di ululi sky calibro 70 di colore verde;
Ritardo di peonie e lampi con cometa sky calibro 70 di colore bianco;
Ritardo di peonie e lampi con cometa sky calibro 70 di colore giallo;
Ritardo di peonie e lampi con cometa sky calibro 70 di colore rosso;
Ritardo di peonie e lampi con cometa sky calibro 70 di colore verde;
Ritardo di peonie e lampi con cometa sky calibro 70 di colore tremolante giallo;
Ritardo di peonie e lampi con cometa sky calibro 70 di colore tremolante bianco;
Ritardo di peonie e lampi con cometa sky calibro 70 di colore viola;
Ritardo di peonie e lampi con cometa sky calibro 70 di colore arancione;
Ritardo di peonie e lampi con cometa sky calibro 70 di colore salice dorato;
Ritardo di peonie e lampi con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante eco;
Ritardo di peonie e lampi con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante;
Ritardo di peonie e lampi con cometa sky calibro 70 di colore lampeggiante bianco;
Ritardo di peonie e fischi con cometa sky calibro 70 di colore bianco;
Ritardo di peonie e fischi con cometa sky calibro 70 di colore giallo;
Ritardo di peonie e fischi con cometa sky calibro 70 di colore rosso;
Ritardo di peonie e fischi con cometa sky calibro 70 di colore verde;
Ritardo di peonie e fischi con cometa sky calibro 70 di colore tremolante giallo;
Ritardo di peonie e fischi con cometa sky calibro 70 di colore tremolante bianco;
Ritardo di peonie e fischi con cometa sky calibro 70 di colore viola;
Ritardo di peonie e fischi con cometa sky calibro 70 di colore arancione;
Ritardo di peonie e fischi con cometa sky calibro 70 di colore salice dorato;
Ritardo di peonie e fischi con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante eco;
Ritardo di peonie e fischi con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante;
Ritardo di peonie e fischi con cometa sky calibro 70 di colore lampeggiante bianco;
Ritardo di farfalle con cometa sky calibro 70 di colore bianco;
Ritardo di farfalle con cometa sky calibro 70 di colore giallo;

Ritardo di farfalle con cometa sky calibro 70 di colore rosso;

Ritardo di farfalle con cometa sky calibro 70 di colore verde;

Ritardo di farfalle con cometa sky calibro 70 di colore tremolante giallo;

Ritardo di farfalle con cometa sky calibro 70 di colore tremolante bianco;

Ritardo di farfalle con cometa sky calibro 70 di colore viola;

Ritardo di farfalle con cometa sky calibro 70 di colore arancione;

Ritardo di farfalle con cometa sky calibro 70 di colore salice dorato;

Ritardo di farfalle con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante eco;

Ritardo di farfalle con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante;

Ritardo di farfalle con cometa sky calibro 70 di colore lampeggiante bianco;

Due riprese di fischi con cometa sky calibro 70 di colore bianco;

Due riprese di fischi con cometa sky calibro 70 di colore giallo;

Due riprese di fischi con cometa sky calibro 70 di colore rosso;

Due riprese di fischi con cometa sky calibro 70 di colore verde;

Due riprese di fischi con cometa sky calibro 70 di colore tremolante giallo;

Due riprese di fischi con cometa sky calibro 70 di colore tremolante bianco;

Due riprese di fischi con cometa sky calibro 70 di colore viola;

Due riprese di fischi con cometa sky calibro 70 di colore arancione;

Due riprese di fischi con cometa sky calibro 70 di colore salice dorato;

Due riprese di fischi con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante eco;

Due riprese di fischi con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante;

Due riprese di fischi con cometa sky calibro 70 di colore lampeggiante bianco;

Due riprese di girelle con cometa sky calibro 70 di colore bianco;

Due riprese di girelle con cometa sky calibro 70 di colore giallo;

Due riprese di girelle con cometa sky calibro 70 di colore rosso;

Due riprese di girelle con cometa sky calibro 70 di colore verde;

Due riprese di girelle con cometa sky calibro 70 di colore tremolante giallo;

Due riprese di girelle con cometa sky calibro 70 di colore tremolante bianco;

Due riprese di girelle con cometa sky calibro 70 di colore viola;

Due riprese di girelle con cometa sky calibro 70 di colore arancione;

Due riprese di girelle con cometa sky calibro 70 di colore salice dorato;

Due riprese di girelle con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante eco;

Due riprese di girelle con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante;

Due riprese di girelle con cometa sky calibro 70 di colore lampeggiante bianco;

Due riprese di lampi con cometa sky calibro 70 di colore bianco;

Due riprese di lampi con cometa sky calibro 70 di colore giallo;

Due riprese di lampi con cometa sky calibro 70 di colore rosso;

Due riprese di lampi con cometa sky calibro 70 di colore verde;

Due riprese di lampi con cometa sky calibro 70 di colore tremolante giallo;

Due riprese di lampi con cometa sky calibro 70 di colore tremolante bianco;

Due riprese di lampi con cometa sky calibro 70 di colore viola;

Due riprese di lampi con cometa sky calibro 70 di colore arancione;

Due riprese di lampi con cometa sky calibro 70 di colore salice dorato;

Due riprese di lampi con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante eco;

Due riprese di lampi con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante;

Due riprese di lampi con cometa sky calibro 70 di colore lampeggiante bianco;

Due riprese di ululi con cometa sky calibro 70 di colore bianco;

Due riprese di ululi con cometa sky calibro 70 di colore giallo;

Due riprese di ululi con cometa sky calibro 70 di colore rosso;

Due riprese di ululi con cometa sky calibro 70 di colore verde;

Due riprese di ululi con cometa sky calibro 70 di colore tremolante giallo;

Due riprese di ululi con cometa sky calibro 70 di colore tremolante bianco;

Due riprese di ululi con cometa sky calibro 70 di colore viola;

Due riprese di ululi con cometa sky calibro 70 di colore arancione;

Due riprese di ululi con cometa sky calibro 70 di colore salice dorato;

Due riprese di ululi con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante eco;

Due riprese di ululi con cometa sky calibro 70 di colore scoppiettante;

Due riprese di ululi con cometa sky calibro 70 di colore lampeggiante bianco.

Con decreto ministeriale n. 557/B.17411-XV.J(3053) del 18 gennaio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

De Luca 80-1;

De Luca 90-1;

De Luca 110;

De Luca 130;

De Luca 140-1,

che la ditta De Luca Leopoldo intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Ceppaloni - frazione Beltiglio, località Cortoffo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10212-XV.J(3357) del 18 gennaio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Saturno 2 multicolore», che il sig. Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.11539-XV.J(2955) del 18 gennaio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Ritardo 1 multicolore calibro 70 (rosso, bianco, viola, giallo, blu, oro, argento, verde);

Ritardo 1 colore rosso-bianco calibro 70;

Ritardo 1 colore blu-giallo calibro 70;

Ritardo 1 colore verde-oro,

che il sig. Foti Rocco intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Sinopoli (Reggio Calabria), contrada Grotte, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.6237-XV.J(2833) del 18 gennaio 2002, il manufatto esplosivo denominato «FSK7181C - 100 (d.f.: 1021)», che la Fireworks Sud di Giovanni Lipori & C. S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.9652-XV.J(3338) del 30 gennaio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

LD101 (d.f.: UB0318) nella versione di colore rosso;

LD101 (d.f.: UB0318) nella versione di colore verde;

LD101 (d.f.: UB0318) nella versione di colore blu;

LD101 (d.f.: UB0318) nella versione di colore giallo;

LD101 (d.f.: UB0318) nella versione di colore bianco;

LD101 (d.f.: UB0318) nella versione di colore argento;

LD101 (d.f.: UB0318) nella versione di colore viola;

LD101 (d.f.: UB0318) nella versione di colore oro;

LD101 (d.f.: UB0318) nella versione di colori misti (rosso, verde, blu, giallo, bianco, argento, viola, oro);

LD401 (d.f.: UB0322) nella versione di colore verde;

LD401 (d.f.: UB0322) nella versione di colore rosso;

LD401 (d.f.: UB0322) nella versione di colore blu;

LD401 (d.f.: UB0322) nella versione di colore giallo;

LD401 (d.f.: UB0322) nella versione di colore argento;

LD401 (d.f.: UB0322) nella versione cracker;

LD401 (d.f.: UB0322) nella versione di colore viola;

LD401 (d.f.: UB0322) nella versione di colore oro;

LD401 (d.f.: UB0322) nella versione di colori misti (verde, rosso, blu, giallo, argento, cracker, viola, oro),

che la U. Borgonovo S.r.l., con sede in Inzago (Milano) - località Cascina Draga, intende importare dalla ditta China Panda Manufacturers Ltd - Repubblica Popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25083-XV.J(2403) del 30 gennaio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Lumino», che la «Pirotecnica Soldi S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26209-XV.J(2475) del 30 gennaio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 200 Di Fabio», che la sig.ra Novelli Monica intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Torricella Sicura (Teramo) - contrada Case Bellozzi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione al citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 5571B.8882-XV.J(3030) del 30 gennaio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

P8876 (d.f.: UB9676);

P8877 (d.f.: UB9677);

P8879 (d.f.: UB9679 versione 150 lanci);

P8879 (d.f.: UB9679 versione 100 lanci);

P8879 (d.f.: UB9679 versione 49 lanci);

P8879 (d.f.: UB9679 versione 25 lanci);

P8885 (d.f.: UB9685 versione 150 lanci);

P8885 (d.f.: UB9685 versione 100 lanci);

P8885 (d.f.: UB9685 versione 50 lanci);

P8885 (d.f.: UB9685 versione 25 lanci);

Peacock exercise (d.f.: UB9686-300 versione di colore scia rossa);

Peacock exercise (d.f.: UB9686-300 versione di colore scia viola);

Peacock exercise (d.f.: UB9686-300 versione di colore scia verde);

Peacock exercise (d.f.: UB9686-300 versione di colore scia oro);

Peacock exercise (d.f.: UB9686-300 versione di colore scia gialla);

Peacock exercise (d.f.: UB9686-300 versione di colore scia bianca);

Peacock exercise (d.f.: UB9686-300 versione di colore scia argento);

Peacock exercise (d.f.: UB9686-300 versione di colore scia blu);

P8895 (d.f.: UB9695 versione 100 lanci);

P8896 (d.f.: 9696-080 con scia nella versione di colore rosso);

P8896 (d.f.: 9696-080 con scia nella versione di colore verde);

P8896 (d.f.: 9696-080 con scia nella versione di colore blu);

P8896 (d.f.: 9696-080 con scia nella versione di colore bianco);

P8896 (d.f.: 9696-080 con crocette nella versione di colore rosso);

P8896 (d.f.: 9696-080 con crocette nella versione di colore verde);

P8896 (d.f.: 9696-080 con crocette nella versione di colore giallo);

P8896 (d.f.: 9696-080 con crocette nella versione di colore blu);

P8896 (d.f.: 9696-080 con crocette nella versione di colore bianco);

P8896 (d.f.: 9696-080 con crocette nella versione di colore argento);

P8896 (d.f.: 9696-080 con crocette nella versione di colore viola);

P8896 (d.f.: 9696-080 con crocette nella versione di colore oro);

P8897V (d.f.: UB9697-100V versione 100 lanci);

P8898 (d.f.: UB9698-062 versione aperture con scie);

P8898 (d.f.: UB9698-062 versione aperture a crocette);

P8898 (d.f.: UB9698-062 versione aperture a peonia);

P8898 (d.f.: UB9698-062 versione aperture a palma);

P8898 (d.f.: UB9698-062 versione aperture di scie e peonie);

P8899 (d.f.: UB9699-096 versione aperture con scie);

P8899 (d.f.: UB9699-096 versione aperture a crocette);

P8899 (d.f.: UB9699-096 versione aperture a palma);

P8899 (d.f.: UB9699-096 versione aperture a peonia),

che la «U. Borgonovo S.r.l.», con sede in Inzago (Milano) - località Cascina Draga, intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufacturer Ltd - Repubblica Popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A01883

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato concernente la produzione di medicinali per la sperimentazione clinica

A seguito del parere emanato dall'ufficio legislativo del Ministero della salute, prot. 100.1/Que3-147/4920, si informa che le società interessate a produrre medicinali destinati alla sperimentazione clinica devono presentare formale richiesta di autorizzazione alla produzione di tali medicinali al Ministero della salute - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio V, via Civiltà Romana n. 7 - 00144 Roma.

02A01959

Comunicato di rettifica concernente l'estratto decreto n. 121 del 13 maggio 1996 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Artrotec».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 128 del 2 giugno 1996, alla pag. 56, prima colonna, dove è scritto:

10 compresse 50 mg + 200 mcg, A.I.C. n. 029757022/M;

30 compresse 50 mg + 200 mcg, A.I.C. n. 029757010/M;

60 compresse 50 mg + 200 mcg, A.I.C. n. 029757034/M;

leggasi:

10 compresse 50 mg + 200 mcg, A.I.C. n. 029757022;

30 compresse 50 mg + 200 mcg, A.I.C. n. 029757010;

60 compresse 50 mg + 200 mcg, A.I.C. n. 029757034.

02A01960

Comunicato di rettifica concernente l'estratto decreto n. 624 del 19 novembre 2001 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Libradin».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2001, alla pag. 76, prima colonna, dove è scritto:

28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 10 mg, A.I.C. n. 035146024/E;

leggasi:

28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 10 mg, A.I.C. n. 035146024/M.

02A01961

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera in data 15-16 gennaio 1998 dall'Inarcassa

Con ministeriale n. 9PS/82887/ING-L-56 del 15 ottobre 1998 è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica, la delibera adottata dal comitato nazionale dei delegati di Inarcassa in data 15-16 gennaio 1998, concernente l'aumento al 10%, a partire dal 1° gennaio 1999, della percentuale del contributo soggettivo obbligatorio, di cui all'art. 22, primo comma, lettera *a)*, dello statuto.

02A02075

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651046/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

	Euro	Lire
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

	Euro	Lire
Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

	Euro	Lire
Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035